

**EMERGENZA COVID-19:**  
**RAPPORTI CONTRATTUALI TRA PRIVATI: TRA RISOLUZIONE ED ESIGENZE DI RINEGOZIAZIONE.**

A cura dell'Avv. Claudia Iacobino

L'emergenza connessa con il proliferare dei contagi da COVID-19 in Italia, i provvedimenti restrittivi imposti dal Governo e le inevitabili ripercussioni negative sull'economia domestica ed internazionale hanno aperto scenari inediti fino ad oggi, ponendo **nuove sfide** per le imprese e nuove problematiche giuridiche per noi professionisti.

Le difficoltà economiche sono trasversali a tutti i settori dell'economia (primario, secondario e terziario), nessuno escluso. Il tutto, evidentemente, si sta verificando al di fuori della *comfort zone* in cui aziende e consulenti normalmente operano. Il che implica, da un lato, la necessità monitorare continuamente le iniziative governative e, dall'altro, l'individuazione degli specifici ambiti di intervento sulla base di categorie giuridiche preesistenti, attraverso un incessante lavoro di sintesi e coordinamento.

Con riferimento ai rapporti tra privati, si paventa il **rischio concreto di compromettere la regolare esecuzione e l'adempimento dei contratti**. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di approvvigionarsi di beni e servizi, al rallentamento generalizzato della *supply chain* con effetto a cascata su tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, all'impossibilità di usufruire e/o di eseguire prestazioni già contrattuali già in corso.

Stante queste premesse, appare necessario riflettere sulle categorie giuridiche che, nel contesto sopra descritto, vengono in rilievo.

**1) Responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) e impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1256 c.c.).**

L'art. 1218 c.c. dispone che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno occorso alla parte adempiente, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione dovuta causa a lui non imputabile. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 1256 c.c., si aprono due scenari a seconda che l'impossibilità sia definitiva oppure che sia solo temporanea. Nel primo caso, di impossibilità definitiva, l'obbligazione si estingue. Diversamente, in caso di impossibilità temporanea il debitore non sarà responsabile del ritardo dell'adempimento, fintanto che perdura la causa che rende impossibile la prestazione, ma sarà tenuto ad eseguire la prestazione dovuta al venir meno della causa di impossibilità.

In relazione all'emergenza Coronavirus, per poter valutare l'eventuale estinzione dell'obbligazione, con l'esimente dell'impossibilità definitiva non imputabile al debitore, occorrerà tener conto della durata dell'epidemia e delle misure restrittive già emanate e di prossima emanazione. Infatti, tra le cause che il debitore può invocare per andare esente da responsabilità rientrano le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, che ben si adattano all'ipotesi epidemica, o il cosiddetto *factum principis*, come tale intendendosi una causa di impossibilità derivante da ordine dell'autorità ovvero da provvedimento autoritativo. Bisogna tuttavia tenere a mente, che la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che nel caso in cui il debitore si sia reso inadempiente, egli non potrà invocare l'impossibilità sopravvenuta per *factum principis*, qualora questo fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale

non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza del caso (inter alia: Cass., 08 giugno 2018, n.14915 e Cass., 10 giugno 2016, n.11914).

**2) Contratti a prestazioni corrispettive: risoluzione per impossibilità definitiva e impossibilità temporanea (art. 1463 e ss.).**

Un ulteriore spunto di riflessione ci è offerto dagli artt. 1463 c.c. e seguenti, a mente dei quali la parte che si trova nell'impossibilità (definitiva) di adempiere non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta. Quando, invece, la prestazione di una parte sia divenuta impossibile solo in parte, l'altra parte ha diritto ad una riduzione della controprestazione dovuta ovvero può legittimamente esercitare il recesso, qualora non abbia interesse ad un adempimento parziale.

Nella situazione attuale, potrebbe costituire un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta la situazione in cui il debitore non possa eseguire la prestazione dovuta per ragioni non prevedibili al momento del sorgere del rapporto obbligatorio quali, ad esempio, la restrizione della facoltà di circolazione sul territorio nazionale e non. Potrebbe avverarsi, dunque, il caso di cui all'art. 1463 c.c., ossia la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

L'articolo in commento è stato espressamente menzionato nel Decreto-legge n. 9 del 02 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'epidemia di COVID-19, con riferimento all'impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto. Peculiare appare la disposizione che consente, a fronte della sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione già disposta lo scorso 23 febbraio, il diritto di recesso del viaggiatore aprendo alla possibilità per la controparte di provvedere al rimborso attraverso l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Una scelta di questo tipo, che se ci si dovesse attenere strettamente alla lettera della legge riguarderebbe solo i rapporti tra viaggiatori consumatori e strutture alberghiere, in realtà è una soluzione a cui, con riferimento ad altre tipologie contrattuali e in base alla natura dello specifico affare, le parti possono addivenire attraverso la **rinegoziazione dei termini contrattuali e delle modalità di esecuzione del contratto**.

**3) Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione dei contratti.**

Può accadere, altresì, che accadimenti impreveduti ed eccezionali possano comportare un'alterazione significativa del rapporto contrattuale, venendo ad incidere sull'equilibrio dello scambio di prestazioni concordato tra le parti. Se per uno dei due contraenti la prestazione dovesse rivelarsi eccessivamente gravosa, l'art. 1467 c.c. consente la risoluzione dell'accordo, salvo che le parti non rinegozino il contratto per riportare in equilibrio il rapporto contrattuale. Occorre specificare, sul punto, che per eccessiva onerosità che consente la risoluzione del contratto si intende, esclusivamente, un aggravio patrimoniale che non rientra nella normale alea contrattuale. L'alea che,

dunque, ingenera una sopravvenienza è quella che supera la soglia della normalità e della tollerabilità.

Vi sono, tuttavia, delle zone d'ombra che nella situazione corrente è il caso di prendere doverosamente in considerazione.

Il venir meno del presupposto che ha indotto la parte a stipulare un contratto, come ad esempio la cancellazione di un evento o la paura di recarsi in una determinata zona per non contrarre il virus, potrebbe non giustificare, di per sé, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di contratti che attengono solo in senso lato all'evento presupposto (come prenotazioni dei viaggi e alberghi, eventi di marketing promossi dai partecipanti all'evento ecc. ecc.). Diverso è il caso in cui le parti, nel concludere un contratto abbiano inteso riferirsi ad una specifica circostanza esterna attuale o futura, la quale costituisce la condizione implicita per l'avveramento del contratto medesimo. Le conseguenze in ordine alla ripartizione delle perdite, in tal caso, sarebbero identiche a quelle viste per la risoluzione.

Alla luce delle considerazioni giuridiche appena svolte, tenuto conto dell'emergenza epidemica e delle ricadute sul tessuto economico, occorrerà valutare **caso per caso** la possibile ricorrenza delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, forza maggiore e *factum principis*, **favorendo laddove possibile, il mantenimento dei rapporti contrattuali attraverso forme di rinegoziazione, secondo un approccio metodologico che favorisca l'applicazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede, senza abusare delle facoltà che il diritto ci offre.**

**Avv. Claudia Iacobino**

Per ulteriori aggiornamenti, consultare il sito: [www.consulenza-impresa.it](http://www.consulenza-impresa.it)

Per approfondire la tematica contattare: [c.icobino@consulenza-impresa.it](mailto:c.icobino@consulenza-impresa.it)